

BVGer D-5707/2018 vom 27. Juli 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5707_2018

FR: TAF D-5707/2018 du 27 juillet 2020

IT: TAF D-5707/2018 del 27 luglio 2020

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente, agendo per lei ed i figli, ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

E. 3.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in

ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 3.2

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 3.3

La definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata.

E. 4

Innanzitutto è d'uopo determinare se gli eventi narrati dalla ricorrente ed antecedenti il suo espatrio con i figli - a prescindere dalla loro verosimiglianza - siano rilevanti in materia d'asilo.

E. 4.1

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 4.2

Il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorché tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la

fuga interviene da sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando, al momento della pronuncia della decisione, nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 4.3

Altresì, secondo la giurisprudenza del Tribunale, perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa, occorre che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3).

E. 4.4

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 4.5

Nel caso in disamina, occorre dapprima rilevare che, si può prescindere dall'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente circa i fatti che l'avrebbero coinvolta a causa del tentativo d'espatrio del marito nel (...) e delle successive visite dei militari presso il suo domicilio, a causa dell'infrangimento delle regole militari sempre da parte del coniuge; in quanto a giusta ragione la SEM le ha ritenute irrilevanti in materia d'asilo. Invero le stesse non raggiungono, anche se esaminate congiuntamente come richiesto nel gravame dalla ricorrente, un'intensità sufficiente ai sensi della giurisprudenza precitata. La stessa interessata ha infatti dichiarato durante la prima audizione federale che lei non avrebbe riscontrato alcuna problematica personale con le autorità del suo Paese d'origine, a causa dell'arresto e dell'incarcerazione del marito nel (...), a parte essere caduta ed essersi fatta male ad una gamba durante tale evento (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7). Successivamente ha poi aggiunto che i militari, prima di rintracciare suo marito, avrebbero voluto condurla via con loro, ma che sia le persone del villaggio, che l'autorità dello stesso, sarebbero venuti in suo soccorso, facendoli desistere (cfr. verbale 2, D52, pag. 6; D58, pag. 7; D81 segg., pag. 9). Pertanto, per quanto possa apparire plausibile che la richiedente si sia

spaventata a seguito di tale episodio e che possa esserle rimasto il timore delle autorità (cfr. verbale 2, D76, pag. 9), tuttavia ella a causa del tentativo d'espatrio del marito non ha subito di fatto alcun pregiudizio significativo da parte di queste ultime, da ritenere come oggettivamente fondato il suo timore. Le allegazioni poi che lei si sia fatta male durante tale episodio, come pure che da quel momento avrebbe iniziato ad accusare delle problematiche di salute (cfr. verbale 2, D76 segg., pag. 9), oltrech  essere vaghe e per nulla sostanziate (cfr. verbale 2, D78 segg., pag. 9), non sono neppure supportate da elementi concreti che ne provino la connessione con gli eventi accaduti nel (...), ed imputabili per questo ad un'azione da parte dei militari per uno dei motivi esposti all'art. 3 LAsi. Invero il certificato medico prodotto sub doc. 1, malgrado indichi in particolare che la sintomatologia riferita dalla paziente sarebbe ascrivibile ad un'origine funzionale e cronica, associata ad una reazione post-traumatica, tale situazione valetudinaria pu  essere derivata dalle pi  disparate cause, in quanto agli atti nulla risulta di specifico in merito, se non dalle stesse asserzioni della richiedente. Per quanto poi concerne gli eventi successi nel (...) e nel (...), ella non ha subito alcuna conseguenza di sorta, essendo desumibile dalle sue stesse dichiarazioni che i militari abbiano trovato il marito in casa e portato via quest'ultimo (cfr. verbale 2, D52, pag. 6; D56 segg., pag. 7 e D71 seg., pag. 8). L'evenienza che lei per timore di essere questionata in merito al marito non si facesse trovare al domicilio, risulta inoltre una circostanza ininfluyente, in quanto di fatto le autorit  non hanno dimostrato alcun interesse od intenzione di volerla arrestare o ricercare, ci  che sarebbe stato semplice, essendo la stessa risultata in casa durante gli episodi in cui i militari sarebbero venuti a riprendere il marito (cfr. verbale 2, D72, pag. 8), e riparando la stessa presso la cognata, che risultava vicina di casa dell'insorgente (cfr. verbale 2, D12, pag. 3), o ancora nel (...) essendosi recata ad R. _____ perch  si sentiva male (cfr. verbale 2, D59, pag. 7), e nel (...) in ospedale per partorire (cfr. verbale 2, D72, pag. 8), o ancora mentre si trovava a lavorare (...).   la stessa richiedente che conferma tale mancanza d'interesse da parte delle autorit  nei suoi confronti, allorch  afferma che lei si nascondeva soltanto se il marito arrivava a casa senza permesso (cfr. verbale 2, D68, pag. 8), ma mentre egli era al militare, o negli episodi in cui il coniuge sarebbe stato ricondotto alla sua unit  ella - malgrado l'asserita paura delle autorit  (cfr. verbale 2, D100, pag. 11) - non ha di fatto con il suo comportamento dimostrato alcun timore per la sua persona, continuando a condurre la sua quotidianit , segnatamente dedicandosi ai lavori (...) ed ad allevare i figli (cfr. verbale 2, D90 segg., pag. 10). Peraltro, come da ella stessa affermato non avrebbe avuto degli obblighi militari da compiere in quanto si sarebbe sposata giovane (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D89, pag. 10), e quindi neppure sussistono dei timori oggettivi ascrivibili a tale causa (cfr. in proposito anche la sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid.12.5 [pubblicata quale sentenza di riferimento]).

E. 4.6

Neppure le asserzioni generiche della ricorrente di essere espatriata anche a causa del fatto che non avrebbe avuto alcun diritto, o ancora che le autorit  le avrebbero confiscato il terreno ed i soldi nel periodo in cui il marito era in carcere (cfr. verbale 2, D91 segg., pag. 10), anche risultassero delle circostanze plausibili in ottica punitiva, non costituiscono delle misure d'intensit  sufficiente da rappresentare un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ci    pure suffragato dal comportamento tenuto dalla ricorrente che, come gi  sopra esposto,   rimasta nel suo villaggio nonostante tali circostanze, ed ha continuato a vivere normalmente, aiutata anche dai suoi parenti e da persone del villaggio per sopperire ai suoi bisogni ed a quelli dei figli e nipoti (cfr. verbale 2, D90 segg., pag. 10), perlomeno ancora

per più di un anno dopo l'ultima confisca del terreno, che in ogni caso le veniva riconsegnato non appena il marito usciva di prigione (cfr. verbale 2, D92 seg., pag. 10).

E. 4.7

Parimenti irrilevante risulta essere la circostanza della comunicazione del decesso del fratello della ricorrente da parte delle autorità nel (...) (cfr. verbale 2, D52 segg., pag. 6 seg.), in quanto risulta incontestabilmente estranea ad uno dei motivi esposti esaustivamente all'art. 3 LAsi (cfr. anche supra consid. 3.3).

E. 4.8

Non da ultimo, pure il nesso di causalità temporale e materiale tra i presunti atti persecutori e la partenza dal paese d'origine della ricorrente appare essere interrotto in specie. Invero, l'ultimo contatto avuto dall'interessata con le autorità eritree a causa della diserzione al servizio militare da parte del marito, daterebbe al (...) poco prima della nascita dell'ultimo figlio (cfr. verbale 2, D69 segg., pag. 8), ovvero nel (...) del medesimo anno, allorché ella sarebbe invece espatriata con i figli soltanto nel (...) del 2016, ben più di un anno dopo la fine degli eventi narrati dall'insorgente. Malgrado possano esserci state delle circostanze che abbiano trattenuto la richiedente dall'intraprendere un viaggio d'espatrio rischioso e difficoltoso, quali il suo stato di salute o l'avere bambini piccoli, tali ragioni non risultano però oggettivamente compatibili con il timore che ella ha allegato avere nei confronti delle autorità eritree e la mancanza costante di tranquillità (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 11). Altresì, dalle sue asserzioni traspare che quello che l'avrebbe in definitiva condotta alla partenza dal suo paese d'origine non era tanto il timore di subire personalmente delle persecuzioni da parte delle autorità, quanto piuttosto il suo sentimento di mancanza di cambiamento nella sua situazione familiare ed economica, (cfr. verbale 2, D52, pag. 6; D77, pag. 8; D87 seg., pag. 10 e D101, pag. 11). Pertanto, il nesso materiale tra l'espatrio dei ricorrenti e le persecuzioni allegate, in specie difetta (cfr. anche supra consid. 4.2).

E. 4.9

Ne discende quindi che le dichiarazioni della ricorrente circa gli eventi che sarebbero successi antecedentemente il suo espatrio non sono pertinenti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, sulla questione della concessione dell'asilo, il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 5

Occorre tuttavia ancora esaminare se alla ricorrente, e per suo tramite anche ai suoi due figli presenti in Svizzera, possa essere riconosciuta la qualità di rifugiato ad esclusione dell'asilo per dei motivi oggettivi e/o soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi), in ragione dell'allegato espatrio dall'Eritrea del marito e dei figli alla volta dell'Q._____ (cfr. infra consid. 5.2), come pure della partenza dei ricorrenti dal paese d'origine (cfr. infra consid. 5.3).

E. 5.1

A tal proposito, risulta dapprima necessario rilevare come i motivi d'asilo posteriori alla fuga ("Nachfluchtgründe"), siano quelli relativi ad una minaccia di persecuzione che è sopraggiunta al momento in cui il richiedente ha lasciato il suo Paese, o ulteriormente al momento del suo soggiorno in un altro Stato. Essi non risultano quindi la causa della partenza dell'interessato. In tale contesto occorre distinguere i motivi soggettivi dai motivi oggettivi. I primi sono dovuti al comportamento stesso del richiedente asilo, per esempio a

causa della sua partenza ("Republikflucht"), dal deposito della sua domanda d'asilo o dalle sue attività politiche in esilio, allorché invece le seconde sono legate a delle circostanze fattuali intervenute nel paese d'origine, indipendentemente dalla persona del richiedente o dalla sua volontà (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e riferimenti citati; tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4062/2018 del 14 settembre 2018 consid. 4.3.1).

E. 5.2

Per quanto attiene al presunto espatrio del marito e degli altri tre figli della ricorrente dall'Eritrea alla volta dell'Q._____, si può prescindere in specie dall'esame della verosimiglianza di tale evenienza, in quanto lo stesso non appare atto a fondare un timore rilevante dei ricorrenti. Invero, né dagli atti e dalla documentazione presentata a partire dalla replica dagli insorgenti (cfr. sub da doc. 3 a doc. 5), risulta vi siano sufficienti elementi concreti che avvalorino la tesi sostenuta dai medesimi in ordine alla diserzione del marito, rispettivamente padre. Dal documento prodotto in copia sub doc. 3, risulta soltanto che i congiunti siano stati registrati quali rifugiati il (...) nel campo di S._____ dall'(...), ma non vi è alcuna indicazione in particolare in merito ai motivi adottati a supporto. Dalle dichiarazioni dell'insorgente vi sono al contrario diversi elementi che fanno invece dubitare seriamente della diserzione del marito. In primo luogo, appare per lo meno sorprendente come il coniuge, dopo la sua supposta diserzione al servizio di leva, si sia recato al suo domicilio per prelevare i figli ed abbia organizzato il viaggio d'espatrio, posto ove - se realmente avesse disertato - sarebbe stato ricercato per prima dalle autorità militari. Peraltro, come a giusta ragione denotato dalla SEM nella sua duplice del 21 dicembre 2018, tale luogo risulta essere distante dal posto in cui egli avrebbe esercitato da ultimo il suo servizio militare (cfr. verbale 2, D33 seg., pag. 5), e quindi, se realmente avesse disertato, le autorità avrebbero avuto tutto il tempo per organizzare il suo arresto presso il domicilio. A ciò si aggiunga che la ricorrente, malgrado i contatti con i famigliari in Eritrea nonché con il marito - di quest'ultima ne è prova l'invio presunto dei documenti di cui sub da doc. 3 a doc. 5, anche a più riprese, da parte del coniuge alla ricorrente - non è riuscita a spiegare, a parte formulando delle ipotesi prive di qualsivoglia elemento concreto a supporto (cfr. in particolare in merito le osservazioni della ricorrente del 28 gennaio 2019), come effettivamente il marito avrebbe lasciato la sua unità e si sarebbe riuscito ad organizzare per l'espatrio, conducendo con lui i loro tre figli. Tale comportamento disinteressato da parte dell'insorgente risulta difficilmente compatibile con quello di una persona preoccupata per le sorti dei suoi famigliari nonché per la sua in caso di un rientro in Eritrea. Non da ultimo, i ricorrenti non hanno mai allegato, né vi sono agli atti degli indizi concreti in tal senso, né che loro, né che i parenti espatriati in Q._____, siano stati ricercati presso il loro domicilio dalle autorità eritree. Questo malgrado il tempo trascorso dal loro espatrio come pure di quello dalla presunta partenza dei famigliari alla volta dell'Q._____, nonché i contatti intercorsi tra la ricorrente ed i parenti in Eritrea (cfr. verbale 2, D8 segg., pag. 3 seg.; D29 segg., pag. 4 seg.). Tale evenienza, risulta essere un indizio che, visto anche quanto precedentemente considerato, rafforza la conclusione del Tribunale in punto all'inverosimiglianza della diserzione del marito (rispettivamente padre) dei ricorrenti, come pure circa l'infondatezza del loro timore dal profilo sia soggettivo che oggettivo, di subire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi a causa della supposta partenza dall'Eritrea dei famigliari.

E. 5.3.1

Proseguendo nell'analisi, secondo la sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, l'espatrio illegale dall'Eritrea - anche allorché la stessa è resa verosimile - non risulta essere sufficiente, di per sé, per giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato. Invero, l'espatrio illegale dall'Eritrea è da considerarsi rilevante in materia d'asilo, solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. sentenza citata consid. 5.1).

E. 5.3.2

Nel caso di specie, anche quandanche l'espatrio illegale dei ricorrenti venisse ritenuto verosimile, esso non risulta essere rilevante nella fattispecie. Invero, a differenza di quanto asserito dalla ricorrente nel gravame e nelle ulteriori memorie, non vi sono elementi supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvista dalle autorità eritree e che giustifichino per questo il riconoscimento della qualità di rifugiato alla stessa ed ai suoi due figli. In particolare la stessa interessata ha dichiarato di non essere mai stata politicamente o religiosamente attiva (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), né di aver mai subito altre problematiche da parte delle autorità eritree (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D52 segg., pag. 6 segg.) o di essere stata incarcerata (cfr. verbale 2, D58, pag. 7), a parte quanto già sopra ritenuto irrilevante ed inverosimile. Inoltre, ella non ha mai mancato ai suoi doveri concernenti il servizio nazionale eritreo, visto che ella non è mai stata chiamata a servire (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 ; verbale 2, D89, pag. 10). Infine, neppure le allegazioni della ricorrente inerenti il fatto che avrebbero tolto il terreno ai figli rimasti in Eritrea a causa della sua partenza e per questo lei temerebbe al suo rientro in patria di essere interrogata ed incarcerata (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 12), oltretutto essere delle asserzioni generiche, non supportate dal benché minimo indizio a supporto, non risultano in alcun modo rilevanti per l'esame della sua qualità di rifugiato. Questo, in mancanza di elementi pertinenti e verosimili atti a fondare il suo timore di subire delle persecuzioni in caso di un suo ritorno in Eritrea, come già sopra considerato. I ricorrenti non possono pertanto prevalersi del solo espatrio illegale, per fondare un loro timore ai sensi dell'art. 3 LAsi di subire dei seri pregiudizi in caso di un rientro nel Paese d'origine.

E. 5.4

Ne consegue che, anche in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato per dei motivi oggettivi e soggettivi posteriori alla fuga, il ricorso sia destituito di fondamento e non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 7.1

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 7.2

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4)

E. 8.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 8.2

Nel caso in esame, visto che gli insorgenti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il loro rinvio verso l'Eritrea è dunque ammissibile ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

E. 8.3

Anche nell'evenienza in cui la ricorrente dovesse essere arruolata nel servizio nazionale eritreo - stante il fatto che ella risulta essere stata esonerata dallo stesso come già sopra considerato - la stessa non risulta ostativa all'esecuzione del suo allontanamento, nel caso di un rientro volontario in Eritrea (cfr. per il resto la sentenza di riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2).

E. 8.4

Infine, risulta necessario determinare se, come ritenuto dall'insorgente in sede ricorsuale, l'esecuzione del suo allontanamento sia compatibile con l'art. 8 CEDU, visto che il marito ed i figli si troverebbero al momento in Q._____ (cfr. scritto del 20 agosto 2019 della ricorrente).

E. 8.4.1

Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita familiare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la

presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita familiare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). Non vi è tuttavia violazione del diritto al rispetto della vita familiare qualora si possa ragionevolmente esigere dai membri della famiglia che realizzino la vita familiare all'estero. Se la persona a beneficio di un diritto di presenza assicurato in Svizzera può lasciare questo paese senza difficoltà e con la persona che richiede un permesso di soggiorno in Svizzera, l'art. 8 CEDU non è in principio violato. Al contrario, se la partenza del membro che può restare in Svizzera non è possibile senza difficoltà è necessario procedere ad una ponderazione degli interessi prevista dall'art. 8 par. 2 CEDU (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e relativi riferimenti; DTAF 2011/48 consid. 6.3.1). Per poter invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata). In virtù del diritto di soggiorno di cui godono de facto, i rifugiati ammessi provvisoriamente possono di principio prevalersi dell'art. 8 CEDU, purché la revoca del loro statuto non sia prevedibile a breve termine (cfr. DTAF 2017 VII/4 consid. 6.2-6.4).

E. 8.4.2

Ora nel caso presente, le condizioni per l'applicazione dell'art. 8 CEDU non sono pacificamente adempiute, in quanto i membri della famiglia della ricorrente si troverebbero tutt'ora in Q. _____, e non risultano avere richiesto un'autorizzazione d'entrata in tal senso alla Svizzera, come neppure ex ante, i ricorrenti dispongono di un diritto di presenza assicurato o duraturo ai sensi della giurisprudenza succitata.

E. 8.5

Ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.2

La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si

troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata quale sentenza di riferimento), il Tribunale ha pure avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea è pertanto attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Dal canto suo, l'obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative - quindi non risulta più necessaria l'esistenza di circostanze personali favorevoli come invece era previsto dalla giurisprudenza pubblicata nella Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2005 n. 12 (consid. 10.5 - 10.8) - vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2 che modifica su tale questione la giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2005 n. 12). Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale. In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; tra le tante anche sentenza del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018 consid. 11.3).

E. 9.3

In specie, la situazione personale degli interessati non risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. La ricorrente è invero giovane e dispone di una certa istruzione, nonché può avvalersi di conoscenze nel settore (...), avendo lavorato quale (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4; verbale 2, D90, pag. 10). A differenza di quanto addotto dalla ricorrente in sede ricorsuale, malgrado la presunta partenza del marito e degli altri tre figli dall'Eritrea, in patria ella dispone di una buona rete familiare. In particolare i suoceri, diversi cugini paterni, e due sorelle - con i quali risulta in contatto - vivrebbero tutti nel suo villaggio di provenienza, nonché si manterrebbero con il lavoro nei loro campi o lavorando quale (...) per quanto attiene la sorella T. _____ (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; D8 segg., pag. 3). Tale rete familiare, potrà sostenere lei ed i suoi due figli in caso di bisogno, e come tra l'altro già fatto in passato (cfr. verbale 2, D90 e D94, pag. 10) per sopperire alle loro necessità essenziali. Inoltre la sua famiglia disporrebbe di terreni agricoli in proprietà.

A fronte di tali elementi, il fatto che il marito non potrebbe più sostenerla finanziariamente - peraltro in modo molto ridotto come da lei stessa asserito (cfr. verbale 2, D35, pag. 5), essendo per il resto la sua presenza, visto il servizio militare che prestava, molto rara - come pure che ella potrebbe non disporre più di terreni da parte dello Stato eritreo come sostenuto in fase ricorsuale dagli insorgenti, non risultano elementi atti a scalfire la conclusione pregressa. Infine, le sarà pure possibile sollecitare dalla SEM, in caso di necessità un aiuto al ritorno secondo gli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), che le permetteranno, in particolare per il tempo della sua reinstallazione, di affrontare i suoi bisogni primari e quelli dei suoi due figli minori.

E. 9.4

Tenuto conto delle problematiche valetudinarie addotte da A. _____, anche con supporto dei documenti prodotti agli atti (cfr. sub doc. 1 e doc. 2) nell'ottobre del 2018, occorre esaminare se il suo stato di salute possa essere d'ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione del suo rinvio, essendo precisato che la ricorrente non ha, d'allora in poi, trasmesso al Tribunale delle informazioni che abbiano aggiornato la sua situazione dal profilo medico.

E. 9.4.1

Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).

E. 9.4.2

Dalle asserzioni della ricorrente come pure dalla documentazione medica agli atti (cfr. atto A8/6; sub doc. 1 e doc. 2), non si evince la necessità per la stessa di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute sarebbe seriamente messo in pericolo secondo la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 9.4.1). In particolare, il fatto che alla richiedente siano stati diagnosticati dei dolori osteo-articolari di origine funzionale, essendo una malattia autoimmune soggiacente poco probabile, nonché una (...), (...), nella lettera d'uscita del (...) dell'(...) (cfr. sub doc. 1), oltretutto l'aver iniziato un percorso psicoterapeutico in Svizzera, a causa dei suoi disagi emotivi (cfr. sub doc. 2), non conduce ad un diverso apprezzamento. Ad ella invero per la sintomatologia di dolori osteo-articolari

le era stata prescritta unicamente una terapia anti-infiammatoria, e per la (...) non sono stati segnalati ulteriori problematiche dopo la dimissione dall'ospedale del (...) (cfr. sub doc. 1). Segnatamente, non appare desumibile alcun elemento a favore del fatto che la ricorrente attualmente sarebbe compromessa nella sua capacità lavorativa a causa del suo stato di salute, come asserito nel gravame (cfr. p.to 5, pag. 6 del ricorso). Inoltre, per quanto concerne più particolarmente lo stato di salute psichica delle persone la quale domanda di protezione è stata respinta, un peggioramento dello stesso è una reazione che viene spesso osservata, senza che per questo sia ravvisabile un ostacolo serio all'esecuzione del rinvio (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-1923/2018 e E-1927/2018 del 24 aprile 2020 consid. 9.3.2.2). V'è infine da denotare come i problemi dentali avuti dall'insorgente, siano stati curati in Svizzera e risultano essersi completamente risolti (cfr. atto A8/6).

E. 9.4.3

Pertanto, il rinvio della ricorrente, che potrà eventualmente pure beneficiare di un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, per permetterle di acquistare, rispettivamente di disporre di medicinali - in particolare degli anti-infiammatori - che risultassero necessari per curarsi nei primi tempi successivi al suo ritorno nel paese d'origine, appare essere esigibile anche dal profilo medico.

E. 9.4.4

Per quanto attiene i figli della ricorrente, ovvero B._____ e C._____, non è ravvisabile dagli atti all'incanto alcun elemento sfavorevole dal quale si possa desumere che l'esecuzione del loro allontanamento implicherebbe una loro messa in pericolo concreta. Al riguardo, il Tribunale rileva che i due bambini sono giovani e godono di buona salute, in quanto le problematiche valetudinarie riscontrate da C._____, risultano essere state trattate in Svizzera (cfr. atti A7/2 e A8/6). Infine, agli atti non vi sono indizi che inducano a ritenere che l'esecuzione del loro allontanamento possa essere contraria all'art. 3 cpv. 1 CDF ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 9.2). Invero gli stessi hanno rispettivamente (...) e (...) anni, ed hanno lasciato il loro Paese d'origine con la madre poco più di quattro anni fa, soggiornando in Svizzera da poco più di tre anni. Per quanto attiene il più grande, la maggior parte della sua esistenza l'ha quindi trascorsa all'esterno della Svizzera. Il più piccolo invece, è ancora fortemente dipendente per il suo sviluppo dalle cure della madre, e pertanto in tal senso, risulta pure influenzato dalla cultura d'origine di quest'ultima. Pertanto, a fronte di tali elementi, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte degli interessati, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel loro Paese d'origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 3 CDF (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 9.5

Il rientro degli interessati in Eritrea è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 10.1

In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento in generale possibile (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3 e sentenza di riferimento del Tribunale D-2311/2016 consid. 19), tuttavia, la possibilità di un ritorno volontario impedisce di concludere ad un'impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. Inoltre, a causa della pandemia di

Coronavirus attuale, non risulta che, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio, lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Per il resto spetta alla ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.2

Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 11

Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato in subordine dai ricorrenti nel gravame, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

E. 12

Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 5 novembre 2018.

E. 14

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.